



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE AFFARI GENERALI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E _____ PER LA CONCESSIONE IN USO AREA VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE IN PARCO DEL CAMANDELLINO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ LUDICO – SPORTIVE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 181 del 06/12/2022 la Giunta Comunale autorizzava il Responsabile del Settore Affari Generali a predisporre e pubblicare un avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la concessione in uso area verde di proprietà comunale in Parco del Camandellino per la promozione e lo sviluppo di attività ludico - sportive;
- con Determinazione n. 759 del 16/12/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per tale manifestazione d'interesse e i relativi allegati;
- entro il termine previsto è pervenuta manifestazione d'interesse da parte dell' _____ (BG), Prot. _____ del _____;
- tenuto conto degli esiti conseguenti al dialogo tra le parti finalizzato all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità e dato atto che si è convenuto quanto espresso nella presente convenzione;
- con Determinazione n. ____ del ____/____/2023, sono stati approvati gli esiti della manifestazione di interesse e si è proceduto all'affidamento della gestione in oggetto a _____

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno 2023 addì ____ del mese di _____ con la presente scrittura privata il Comune di Terno d'Isola, codice fiscale n. 82005730161, rappresentato dal Signor Cornali Dott. Cristiano, nato a Bergamo, il 09/12/1966, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Terno d'Isola, via Casolini, n. 7,

E

_____ - P.I. e C.F. _____,
con sede in _____ legalmente rappresentata dal
_____ nato a _____ in qualità di
_____ ,

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1- Oggetto e durata

Il Comune di Terno d'Isola, di seguito denominato "Amministrazione", concede all' _____, di seguito definita "Assegnatario", l'uso di area verde di proprietà comunale in Parco del Camandellino, identificata catastalmente al foglio n. ___ particella _____ e parte della particella _____, ubicata in zona parco del Camandellino, di circa mq. _____, come meglio individuata nell'allegata planimetria (All. A), per la promozione e lo svolgimento di attività ludico – sportive nei giorni settimanali _____ dalle ore _____ alle ore _____ e più precisamente dell'attività di: _____

La presente convenzione ha una durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal ___/___/2023 al ___/___/2024 fatte salve sopravvenute esigenze di pubblico interesse alla cessazione anticipata della stessa senza che l'Assegnatario possa vantare diritti di sorta.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di modificare, sospendere o revocare l'assegnazione qualora venissero a mancare i presupposti per l'uso degli spazi da parte dell'Assegnatario o in ragione di eventuali provvedimenti limitativi emessi da autorità nazionali o locali;

L'area in oggetto viene consegnata nello stato di fatto.

Art. 2 – Accettazione

L'Assegnatario accetta in uso l'area di che trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica di attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso dell'area assegnata e si obbliga ad utilizzarla e gestirla nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui alla presente convenzione.

Art. 3 – Obblighi dell'Amministrazione

- effettuare le opportune verifiche sulla rispondenza fra assegnazioni formalizzate/variazioni successivamente comunicate ed effettivi utilizzi;
- richiedere ai soggetti assegnatari, di consegnare l'elenco degli iscritti, al fine, eventualmente, di rivalutare le assegnazioni in base al numero degli stessi, per garantire l'ottimizzazione e l'efficientamento degli utilizzi;
- attivare l'istruttoria a seguito di segnalazione per utilizzi impropri o difformi dalle assegnazioni/variazioni successivamente comunicate, accertando eventualmente l'inosservanza delle regole da parte degli utilizzatori, per poi procedere alla revoca dell'assegnazione,

Art. 4 – Obblighi dell'Assegnatario

- realizzare e gestire le attività ludico – sportive esclusivamente entro il perimetro dell'area concessa in uso;
- non svolgere nell'area concessa in uso e nelle sue pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- perimetrare l'area interessata segnalandola in modo ben visibile, con idonea cartellonistica rimovibile o altro, da apporre prima dell'inizio dell'attività giornaliera e rimuovere al termine della durata di svolgimento della stessa;

- garantire durante l'utilizzo la sorveglianza e la custodia dell'area;
- segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare e corretto svolgimento delle attività ludico - sportive;
- garantire il ripristino e la pulizia dell'area al termine di ogni attività quotidiana svolta;
- garantire la manutenzione ordinaria del verde dell'area interessata mediante compartecipazione al costo di un intervento annuale, predisposto dal Comune e quantificabile in euro 200,00, a carico di ogni singolo soggetto assegnatario;
- garantire l'assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81);
- assicurare, nel corso dell'anno di concessione, l'organizzazione con i propri tesserati/associati di almeno una giornata di pulizia dei rifiuti all'interno dell'area concessa in uso, previa comunicazione all'Amministrazione;
- non realizzare mutamenti dello stato dei luoghi e rispettare l'ambiente naturale circostante;
- non avvicinarsi e non manomettere nidi, tane, uova ed altri siti di rifugio ed alimentazione della fauna selvatica;
- costituire polizza assicurativa per danni e responsabilità civile di tutti gli operatori e di tutti i tesserati con massimale di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00;
- predisporre un piano di utilizzo dell'area concordato con l'Amministrazione;
- tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- non introdurre autoveicoli e/o motoveicoli (a qualsiasi titolo e causa) nell'area interessata alle attività ludico – sportive svolte;
- assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi ed attrezzature e garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale degli utilizzatori dell'area per le attività in oggetto, evitando inoltre di arrecare molestia o danno ai frequentatori occasionali anche mediante l'immediata sospensione delle attività qualora si rendesse necessario;
- realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di promuovere l'allargamento della base dei praticanti delle attività ludico – sportive,
- avvalersi di eventuali prestazioni professionali di terzi restando l'Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità;
- effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività sopra elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per questo possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 5 – Personale

Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque chiunque impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento;

Art. 6 – Responsabilità

- L'Assegnatario è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'area in uso durante lo svolgimento dell'attività ludico – sportiva;
- L'Amministrazione e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dipendenti e collaboratori) sono esonerati da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, per danni o sinistri che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione;
- L'Assegnatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione ed è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimale di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00, ed a presentarne copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione della presente convenzione.
- I soggetti assegnatari sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Art. 7 – Tutela degli addetti

- L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l'Assegnatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
- L'Assegnatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, tesserati e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 8 – Accesso all'area

- Si dà atto che nell'area naturale oggetto della presente convenzione, potrà essere svolta l'attività ludico-sportiva non più di 1 volta in orario antimeridiano ed 1 volta in orario pomeridiano la settimana sulla base della seguente turnazione preventivamente concordata con l'Amministrazione: _____
- in via eccezionale e temporanea sono possibili eventuali utilizzi dell'area in orari diversi da quelli di normale fruizione previo assenso all'Amministrazione e sempre che non vi sia sovrapposizione con altre attività nell'area;
- dell'eventuale non utilizzo temporaneo dell'area dovrà essere data informazione con anticipo di almeno 48 ore all'Amministrazione, salvo causa impreviste;
- l'Assegnatario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni, di cui il Gestore con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di conoscerne i contenuti.
- l'Assegnatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di accesso dell'area in oggetto relativamente al proprio momento di uso ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente

all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 9 – Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione.
- Mancata prestazione e presentazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini previsti all'art. 6 ovvero mancato rinnovo e vigenza delle garanzie assicurative prescritte dalla presente convenzione.

Art. 10 – Recesso

- l'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso all'Assegnatario non inferiore a 60 giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione PEC o lettera raccomandata AR, in ragione di eventuali provvedimenti limitativi emessi da autorità nazionali o locali che comportino la cessazione delle attività.
- l'Assegnatario potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi convenzionati o per cessazione delle attività con preavviso non minore di 60 giorni mediante comunicazione con PEC o lettera raccomandata AR.

Art. 11 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Bergamo.

Art. 12 – Registrazione in caso d'uso

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1981, n. 186, sono a totale carico del Gestore.

Art. 13 – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

L'Amministrazione in merito alla presenza dei rischi di interferenze, ex art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi di interferenza.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le previsioni del G.D.P.R. UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Terno d'Isola, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore il Sindaco. Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) del Comune di Terno è il dott. Luigi Mangili di Cloudassistance -Via S.V. de' Paoli, 9 -24023 - Clusone (BG)

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia ed a quanto previsto nell'avviso pubblico

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

Per l'assegnatario
